


Fee del 20/3/18 naff 50.17.92

D'Alterio (Cep 8180)



**- ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - SETTORE  
AMBIENTE ED ECOLOGIA - SERVIZIO VIA - IN PERSONA DEL  
DIRIGENTE P.T.  
E P.C. - ALL'ANAS S.P.A. - IN PERSONA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE P.T.**

**Memoria**

**della** Società “**Distribuzione Commerciale S.r.l.**”, con sede in Roma alla Via Barberini n. 95, in persona del legale rappresentante p.t., **Dott. Giuseppe CORTESE**, domiciliato per la carica presso la sede legale,

**per controdedurre**

alla nota prot. n. CDG-0097019-P del 22.02.2018 (rif. n.05/2018), resa dall'Anas S.p.A., nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. attivato con istanza prot. n. 2018.0029132 del 15.01.2018, in relazione alla realizzazione di un Parco Commerciale nell'ambito dell'area “ex stabilimenti Consorzio Agrario” sita nel Comune di Salerno.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

1 - La società deducente è proprietaria di un complesso immobiliare “ex stabilimenti dell'ex Consorzio Agrario”, sito nel Comune di Salerno.

2 - Di recente, è addivenuta alla determinazione di realizzare nell'ambito di detta area un Parco Commerciale ex art. 3 - comma 1 lett. n), della L.R.C. n. 1/2014.

3 - Muovendo da tale presupposto, prima di attivare il relativo procedimento di assenso edilizio/commerciale, in data 15.12.2017 (prot. 2017.830611 del 18.12.2017) ha depositato



apposita istanza ex art. 20 del Dlgs n. 152/2006, **ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

4 – Attivata l'istruttoria, la Regione Campania, quale autorità competente:

**a** – ha provveduto alla pubblicazione dello studio ambientale sul relativo sito web;

**b** – ha comunicato per via telematica a tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate detta pubblicazione.

E ciò, in piena conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore (art. 19 del D.lgs n. 152/2006).

5 – In riscontro alla suddetta pubblicazione, l'Anas non ha formulato osservazioni in ordine agli “effetti sull'ambiente del proposto intervento”, come previsto dal succitato art. 19 - comma 4 del D.lgs n. 152/2006, ma ha espresso valutazioni estranee al procedimento di assoggettabilità a VIA.

6 – La presente memoria, pertanto, è volta ad evidenziare:

– prima di tutto, l'inconferenza nell'ambito del presente procedimento di dette valutazioni, le quali - al più - potranno essere rese nel **successivo** procedimento di Conferenza di Servizi volto all'acquisizione del titolo edilizio e commerciale;

– in ogni caso, al fine di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, la relativa erroneità.

7 – E ciò, seguendo il medesimo ordine di cui sopra, per i seguenti

### **MOTIVI**

#### **I – SULLA INCONFERENZA DEI RILIEVI OPPOSTI RISPETTO AL PROCEDIMENTO IN OGGETTO**

I.1 – Come è noto, in applicazione dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006:

- **comma I:** *Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.*

- **comma II:** *Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorità competente, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.*

- **comma III:** *L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.*

- **comma IV:** *Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente.*

I.2 – Con la suddetta previsione normativa è stato, dunque, disciplinato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto che, una volta depositato lo studio preliminare ambientale, l'Autorità Competente (la Regione Campania) provvede alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito ed informa gli Enti potenzialmente interessati a detta pubblicazione i quali possono presentare le proprie osservazioni.



Dette osservazioni, ovviamente, **devono avere ad oggetto il suddetto studio ambientale** e, quindi, devono riguardare “***gli effetti sull’ambiente***” del proposto intervento.

1.3 – Muovendo da tali corretti presupposti è evidente, innanzitutto, l’inconferenza delle valutazioni espresse dall’Anas con detto parere.

L’Anas, infatti, ha espresso valutazioni estranee “***agli effetti sull’ambiente***” del proposto intervento.

Sicchè, le stesse non assumono alcuna rilevanza nell’ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA.

\*\*\*\*\*

**B – IN OGNI CASO, SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA IN CONCRETO APPLICABILE**

b.1 – Le distanze prescritte sono rispettate.

Al fine di comprovare tale circostanza, si trasmette in allegato apposito elaborato grafico.

b.2 – In ogni caso, si ritiene opportuno evidenziare che l’A.N.A.S., nel rispetto delle proprie competenze, potrà esprimere ogni sua valutazione / parere in relazione alla disciplina di cui al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione nell’ambito del procedimento che dovrà essere attivato ai fini del rilascio del prescritto Provvedimento Unico.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso la Società “**Distribuzione Commerciale S.r.l.**”, in persona del legale rappresentante p.t., **Dott. Giuseppe CORTESE**, come elettivamente domiciliata

**chiede**

alla Giunta Regionale della Campania, – Settore Ambiente ed Ecologia – Servizio Via - in persona del Dirigente p.t., disattese / superate le osservazioni formulate dall’Anas (prot. n. CDG-

0097019-P del 22.02.2018), di voler definire il procedimento di non assoggettabilità a VIA di cui all'istanza (prot. n. 2018.0029132 del 15.01.2018).


Salerno, 19.03.2018

**Società Distribuzione Commerciale**

**Il legale rappresentante**

**DISTRIBUZIONE COMMERCIALE S.r.l.**





Fascia di rispetto

CORSIA NORD

Piazzetta di accoglienza

Viabilità di servizio scatto merci

VIA GUGLIELMO MARCONI



**- ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SETTORE  
AMBIENTE ED ECOLOGIA – SERVIZIO VIA - IN PERSONA DEL  
DIRIGENTE P.T.**

**E P.C. - ALL'ANAS S.P.A. – IN PERSONA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE P.T.**

**Memoria**

**della** Società “**Distribuzione Commerciale S.r.l.**”, con sede in Roma alla Via Barberini n. 95, in persona del legale rappresentante p.t., **Dott. Giuseppe CORTESE**, domiciliato per la carica presso la sede legale,

**per controdedurre**

alla nota prot. n. CDG-0097019-P del 22.02.2018 (rif. n.05/2018), resa dall’Anas S.p.A., nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. attivato con istanza prot. n. 2018.0029132 del 15.01.2018, in relazione alla realizzazione di un Parco Commerciale nell’ambito dell’area “ex stabilimenti Consorzio Agrario” sita nel Comune di Salerno.

\*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*      \*\*\*\*\*

- 1 – La società deducente è proprietaria di un complesso immobiliare “ex stabilimenti dell’ex Consorzio Agrario”, sito nel Comune di Salerno.
- 2 – Di recente, è addivenuta alla determinazione di realizzare nell’ambito di detta area un Parco Commerciale ex art. 3 - comma 1 lett. n), della L.R.C. n. 1/2014.
- 3 – Muovendo da tale presupposto, prima di attivare il relativo procedimento di assenso edilizio/commerciale, in data 15.12.2017 (prot. 2017.830611 del 18.12.2017) ha depositato

apposita istanza ex art. 20 del Dlgs n. 152/2006, **ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A.**

4 – Attivata l'istruttoria, la Regione Campania, quale autorità competente:

**a** – ha provveduto alla pubblicazione dello studio ambientale sul relativo sito web;

**b** – ha comunicato per via telematica a tutte le Amministrazioni potenzialmente interessate detta pubblicazione.

E ciò, in piena conformità a quanto previsto dalla disciplina di settore (art. 19 del D.lgs n. 152/2006).

5 – In riscontro alla suddetta pubblicazione, l'Anas non ha formulato osservazioni in ordine agli eventuali “effetti sull'ambiente del proposto intervento”, come previsto dal succitato art. 19 - comma 4 del D.lgs n. 152/2006, ma ha espresso valutazioni estranee al procedimento di assoggettabilità a VIA.

6 – La presente memoria, pertanto, è volta ad evidenziare:

– prima di tutto, l'inconferenza nell'ambito del presente procedimento di dette valutazioni, le quali - al più - potranno essere rese nel **successivo** procedimento di Conferenza di Servizi volto all'acquisizione del titolo edilizio e commerciale;

– in ogni caso, al fine di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, la relativa erroneità.

7 – E ciò, seguendo il medesimo ordine di cui sopra, per i seguenti

#### **MOTIVI**

#### **I – SULLA INCONFERENZA DEI RILIEVI OPPOSTI RISPETTO AL PROCEDIMENTO IN OGGETTO**

I.1 – Come è noto, in applicazione dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006:



- **comma I**: *Il proponente trasmette all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33.*
- **comma II**: ***Lo studio preliminare ambientale è pubblicato tempestivamente nel sito web dell'autorità competente**, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.*
- **comma III**: *L'autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web.*
- **comma IV**: *Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, **chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'autorità competente.***

I.2 – Con la suddetta previsione normativa è stato, dunque, disciplinato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto che, una volta depositato lo studio preliminare ambientale, l'Autorità Competente (la Regione Campania) provvede alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito ed informa gli Enti potenzialmente interessati a detta pubblicazione i quali possono presentare le proprie osservazioni.

Dette osservazioni, ovviamente, devono avere ad oggetto il suddetto studio ambientale e, quindi, devono riguardare “*gli effetti sull’ambiente*” del proposto intervento.

1.3 – Muovendo da tali corretti presupposti è evidente, innanzitutto, l’inconferenza delle valutazioni espresse dall’Anas con detto parere.

L’Anas, infatti, ha espresso valutazioni estranee “*agli effetti sull’ambiente*” del proposto intervento.

Sicchè, le stesse non assumono alcuna rilevanza nell’ambito del procedimento di assoggettabilità a VIA.

\*\*\*\*\*

**B – IN OGNI CASO, SUL RISPETTO DELLA DISCIPLINA IN CONCRETO APPLICABILE**

b.1 – Le distanze prescritte sono rispettate.

Al fine di comprovare tale circostanza, si trasmette in allegato apposito elaborato grafico.

b.2 – In ogni caso, si ritiene opportuno evidenziare che l’A.N.A.S., nel rispetto delle proprie competenze, potrà esprimere ogni sua valutazione / parere in relazione alla disciplina di cui al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione nell’ambito del procedimento che dovrà essere attivato ai fini del rilascio del prescritto Provvedimento Unico.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso la Società “**Distribuzione Commerciale S.r.l.**”, in persona del legale rappresentante p.t., **Dott. Giuseppe CORTESE**, come elettivamente domiciliata

chiede

alla Giunta Regionale della Campania, – Settore Ambiente ed Ecologia – Servizio Via - in persona del Dirigente p.t., disattese / superate le osservazioni formulate dall’Anas (prot. n. CDG-

0097019-P del 22.02.2018), di voler definire il procedimento di non assoggettabilità a VIA di cui all'istanza (prot. n. 2018.0029132 del 15.01.2018).


Salerno, 19.03.2018

**Società Distribuzione Commerciale**

**Il legale rappresentante**

**~~DISTRIBUZIONE COMMERCIALE S.r.l.~~**





Fascia di rispetto

CORSIA NORD

10.00 (Distanza dall'edificio)

10.00 (Distanza dalla recinzione)

11.50 (Distanza dalla strada)

Muretto di recinzione

Viabilità di servizio scambio merci

VIA GUGLIELMO TACCHINI

-1.31

-1.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Da "Distribuzione Commerciale Srl PEC" <distribuzionecommercialesrl@pec.it>  
A "staff.501792@pec.regione.campania.it" <staff.501792@pec.regione.campania.it>,  
"anas.campania@postacert.stradeanas.it" <anas.campania@postacert.stradeanas.it>  
"rostrifate@irgenconstruction.it" <rostrifate@irgenconstruction.it>, "agagliardi@irgenconstruction.it"  
Cc <agagliardi@irgenconstruction.it>, "marcello.fortunato@studiolegalefortunato.it"  
<marcello.fortunato@studiolegalefortunato.it>, "ing.bottiglieri@libero.it" <ing.bottiglieri@libero.it>,  
"dlosano@irgenconstruction.it" <dlosano@irgenconstruction.it>

Data martedì 20 marzo 2018 - 13:12

**CUP 8180-ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PARERE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO COMMERCIALE - RISCONTRO ALLA NOTA ANAS PROT. CDG-0097019-P DEL 22.02.2018**

---

Si trasmette in allegato la nota di riscontro alla comunicazione Anas prot. CDG-0097019-P DEL 22.02.2018

Distinti saluti

Distribuzione commerciale srl

L'amministratore Unico

Giuseppe Cortese

---

**Allegato(i)**

Risposta alla nota Anas.pdf (2023 Kb)

